



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 891 DEL 20/11/2019

OGGETTO:

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO F.LLI PELLEGRINO DI CERVASCA QUINQUENNIO 01/01/2020-31/12/2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG.ZF02AAFA11.

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **novembre** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

la sottoscritta VALACCO Dott.ssa Susanna

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Bilancio di previsione per l'anno 2019 approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 19/12/2018;

Visto il decreto del Sindaco n. 07 del 31/05/2019 di nomina del responsabile del servizio;

Vista la deliberazione GC n. 27 del 15/02/2019 avente ad oggetto: "Assegnazione delle dotazioni finanziarie di entrata e spesa ai Responsabili di Servizio e Approvazione del PEG (Piano Esecutivo di gestione) per l'esercizio 2019."

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, vigente approvato con delibera CC n. 18 del 29/04/2016;

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 e vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 23/12/2009 che stabilisce le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture e appalti;

Richiamato il D.lgs. 267/2000 e il D.L. 174/2012 ed i visti che lo sottendono;

Premesso che il Comune di Cervasca è proprietario dei seguenti beni: campo sportivo di F.lli Pellegrino sito in via Cuneo a Cervasca e relative pertinenze, facente parte del proprio patrimonio indisponibile;

Dato atto che l'impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giuste le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc e giusta l'autorevole

giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione s.u. civili sent.23 maggio-13 novembre 1997 n.11219);

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n.118 in data 04/10/2019 di approvazione della bozza di accordo convenzionato per il servizio de quo;

Che sulla gestione degli impianti sportivi la Deliberazione ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 interviene distinguendo due tipologie:

1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito e qualificabile quale *“concessione di servizi”*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, che devono essere sostenuti dall'ente, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3 e ricondotta nella categoria degli *“appalti di servizi”*, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.

Che l'Autorità è giunta a tali conclusioni a seguito di un quesito teso a conoscere l'individuazione delle modalità di affidamento della gestione degli impianti a rilevanza economica e privi di rilevanza economica e degli impianti fissi e mobili sulla base delle previsioni del nuovo Codice dei contratti e dell'art. 90 *“Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”*, comma 25, della legge 289/2002, ove si stabilisce che *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*.

Che per rendere il parere, l'ANAC si richiama ad un proprio precedente, soffermandosi sulla natura del bene *“impianto sportivo”*, che rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali non possono essere sottratti alla loro destinazione, sussistendo un vincolo funzionale, coerente con la loro vocazione naturale ad essere impiegati in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione degli impianti sportivi sottenda a tale tipologia di attività.

Che in presenza di una redditività (*alias* utile d'impresa) la gestione dei predetti impianti può essere ascritta alla categoria delle *“concessioni di servizi”*, ovvero di un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.

Che per contro l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo trova applicazione la disciplina dell'*“appalti di servizi”*, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali, di cui al Titolo VI, sez. IV.

Considerato che, nel caso in specie:

- permangono le ragioni di opportunità sociale che legittimano l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni e che tale forma è già sperimentata da tempo nel territorio e condivisa con l'associazionismo sportivo;
- Che è assente la peculiarità imprenditoriale e che la forte caratterizzazione sociale che contraddistingue il campo sportivo in questione, non consente ai potenziali gestori di perseguire l'indispensabile equilibrio economico-finanziario senza un intervento economico da parte del Comune, a sostegno della gestione ed a parziale copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, determinato in € 4.800,00 oltre I.V.A. annui;
- che la gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente provvedimento è finalizzata unicamente alla fruizione dell'impianto, il quale è caratterizzato da una connotazione sociale, la cui gestione è priva di rilevanza economica: non si ricade, quindi, nella disciplina delle concessioni, bensì nell'appalto di servizi riconducibile al codice del vocabolario comune n.92610000-0 "Servizi di gestione di impianti sportivi" espressamente compreso tra i servizi elencati nell'allegato IX al codice dei contratti, che a sua volta si riferisce ai servizi sociali, da gestire, nel sotto soglia, con l'articolo 36 D.Lgs.50/2016;

Che pertanto per una maggiore concorrenzialità, in rispetto dei principi di non discriminazione e concorrenza, si è svolta una preliminare indagine, esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari, tramite un avviso di manifestazione di interessi, pubblicata all'Albo on line, dal 15/10/2019 al 30/10/2019;

Dato atto che a seguito di tale avviso di manifestazione di interesse, veniva presentata un'istanza accoglibile in quanto possiede i requisiti di partecipazione richiesti dal capitolato (prot. 8291 del 24/10/2019);

Rilevato che l'importo del servizio da porre a base di affidamento, calcolato sul canone annuo corrisposto al gestore, è contenuto all'interno della fascia d'importo prescritta dall'art. 36 del Nuovo Codice degli appalti d.lgs. 50/2016 (importo < di €40.000,00 I.V.A. esclusi) e che pertanto è consentito l'affidamento diretto di detto servizio da parte del Responsabile del Procedimento;

Che quindi, con l'avviso pubblico – teso ad ottenere manifestazioni di interesse – il RUP non ha limitato in alcun modo la partecipazione alla procedura de quo, prevedendo che ogni appaltatore, in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante, verrà invitato a partecipare alla "competizione" semplificata con la possibilità di formulare la propria offerta.

Che in tal modo la stazione appaltante ha deciso, in luogo dell'affidamento diretto, di auto vincolarsi procedendo con una escussione del mercato al fine di favorire la concorrenza ed acquisire la migliore prestazione possibile.

Che pertanto è possibile derogare al principio di rotazione avendo il RUP lasciato libertà di partecipazione (se non quella oggettiva derivante dal possesso dei requisiti), con l'avviso pubblico e con decisione adottata monte del procedimento e non successivamente;

DATO ATTO:

quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (Consip/Mepa) che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni;

che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza; che l'art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali " ;

che l'obbligatorietà di utilizzo di tali strumenti è comunque esplicitamente sancita per gli enti locali nei seguenti casi: - in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; - in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche 6 | P a g i n a (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili", in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

che l'obbligatorietà al ricorso alle procedure Consip/Mepa di cui sopra è derogabile per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 ex art.1 comma 450 L.296/2006 come modificato dal **comma 130** dell'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145**. Quanto all'obbligatorietà di utilizzo di centrali uniche di committenza/stazione unica appaltante il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.50/2016 all'art.37 conferma in generale l'impianto normativo previgente in tema di centrale unica di committenza/stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ad € 40.000,00 (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa);

Considerato che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l'acquisizione del servizio in oggetto, né vi sono segnalazioni sui portali di Consip circa l'esistenza di una convenzione in fase di studio, o di un bando pubblicato o di una gara aggiudicata per l'approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento;

Che i sensi dell'art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal **18 ottobre 2018**, le **comunicazioni e gli scambi di informazioni** nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando **mezzi di comunicazione elettronici**.

Che il comune si è dotato di un software per la gestione delle gare in tale modalità.

Che peraltro essendo intervenuta una sola manifestazione di interesse è possibile procedere anziché tramite gara con affidamento diretto ai sensi dell'art 36 lettera a9 del Codice;

CHE ai sensi del comma 2, ultimo periodo dell'art. 32 del Codice, come riveduto dal "Decreto correttivo", "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), **la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente**, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti".

Acquisito il CIG inerente la commessa ZF02AAFA11;

Ritenuto, di dovere dare corso alla procedura per l'affidamento del servizio nel rispetto della vigente disciplina del Codice degli Appalti;

Visto il D.lgs. 18/04/2016 N° 50;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, N° 267 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole tecnico e di correttezza dell'azione amministrativa; nonché di compatibilità e copertura monetaria qualora richiesto, espressi dai responsabili di area ai sensi dell'art 49 del TUEL 267/2000 e art.147/bis;

D E T E R M I N A

1. Di individuare riguardo all'art 32 del. D.lgs. 18/04/2016 N° 50 gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto con la procedura negoziata:

Oggetto del contratto: art. 192 comma 1/b del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	Servizio di gestione di impianto sportivo in un quadro di relazione fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità del servizio, il qualificato soggetto (da individuarsi come partner privato) interviene nella gestione delle attività, acquisendo il corrispettivo pubblico e provvedendo nel contempo ad una parziale manutenzione ordinaria del medesimo impianto Anni cinque 1/1/2020-31/12/2024
Fine da perseguire: art. 192 comma 1/a del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	Opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso

	<p>al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni</p> <p>Si rimanda alla bozza di accordo convenzionato</p>
Forma del contratto: art. 192 comma 1/b del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	Contratto elettronico
Clausole essenziali: art. 192 comma 1/b del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.	Si rimanda alla bozza di accordo convenzionato
Criterio di selezione degli operatori economici: art. 36 D.Lgs. 50/2016	Procedura con invito a operatori economici che hanno fatto istanza previa manifestazione di interesse.
Criterio di selezione delle offerte: art. 95 D.Lgs. 50/2016	La selezione dell'offerta migliore è fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il prezzo è costituito dal corrispettivo da parte del Comune a sostegno della gestione ed a parziale copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente: € 4.800,00 annui, avuto riguardo alle caratteristiche dell'impianto sportivo in oggetto, privo di valenza economica come in narrativa indicato;

2. Di dare avvio alla procedura con invito all' unica partecipante che ha fatto richiesta;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del Codice degli Appalti gli esiti dell'affidamento del contratto in parola saranno soggetti ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
4. Di demandare successivi atto l'impegno della spesa afferente il presente appalto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
VALACCO Dott.ssa Susanna

